

---

Decreto del Presidente della Giunta Regionale 31 marzo 2015, n. 40/R

**Modifiche al regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 6 maggio 2009, n. 23/R (Regolamento di attuazione dell'art. 9 della legge regionale 30 dicembre 2008, n. 73 “Norme in materia di sostegno alla innovazione delle attività professionali intellettuali”. Fondo di rotazione per la prestazione di garanzie per i giovani professionisti) in materia di accesso al fondo.**

(Bollettino Ufficiale n. 19, parte prima, del 08.04.2015 )

INDICE

**PREAMBOLO**

Art. 1 - Modifiche all'articolo 1 del d.p.g.r. 23/R/2009  
Art. 2 - Modifiche all'articolo 2 del d.p.g.r. 23/R/2009  
Art. 3 - Modifiche all'articolo 3 del d.p.g.r. 23/R/2009  
Art. 4 - Sostituzione dell'articolo 4 del d.p.g.r. 23/R/2009  
Art. 5 - Abrogazione dell'articolo 5 del d.p.g.r. 23/R/2009  
Art. 6 - Abrogazione dell'articolo 9 del d.p.g.r. 23/R/2009  
Art. 7 - Disposizioni transitorie

II PRESIDENTE DELLA GIUNTA

EMANA

il seguente regolamento

**PREAMBOLO**

Visto l'articolo 117, comma sesto della Costituzione;

Visto l'articolo 42 dello Statuto;

Vista la legge regionale 30 dicembre 2008, n. 73 (Norme in materia di sostegno alla innovazione delle attività professionali intellettuali);

Visto il regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 6 maggio 2009, n. 23/R (Regolamento di attuazione dell'art. 9 della legge regionale 30 dicembre 2008, n. 73 “Norme in materia di sostegno alla innovazione delle attività professionali intellettuali”. Fondo di rotazione per la prestazione di garanzie per i giovani professionisti);

Visto il parere del Comitato tecnico di direzione, espresso nella seduta del 26 febbraio 2015;

Visto il parere della competente struttura di cui all'articolo 17, comma 4 del regolamento interno della Giunta regionale 3 febbraio 2014, n. 4.

Vista la preliminare deliberazione di adozione dello schema di regolamento del 2 marzo 2015;

Visto il parere favorevole della terza commissione consiliare espresso nella seduta del 12 marzo 2015;

Visto l'ulteriore parere della competente struttura di cui all'articolo 17, comma 4 del regolamento interno della Giunta regionale 3 febbraio 2014, n. 4;

Vista la deliberazione della Giunta regionale 23 marzo 2015, n. 310;

Considerato quanto segue:

1. è opportuno inserire norme di semplificazione per l'accesso al fondo regionale di garanzia. A tal fine sono modificate alcune disposizioni procedurali mediante il rinvio ad un decreto dirigenziale per la determinazione delle modalità operative.

Si approva il presente regolamento

#### Art. 1

##### *Modifiche all'articolo 1 del d.p.g.r. 23/R/2009*

1. Al comma 1 dell'articolo 1 del regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 6 maggio 2009, n. 23/R (Regolamento di attuazione dell'art. 9 della legge regionale 30 dicembre 2008, n. 73 "Norme in materia di sostegno alla innovazione delle attività professionali intellettuali". Fondo di rotazione per la prestazione di garanzie per i giovani professionisti) le parole " ai sensi dell'art. 4 comma 4 " sono soppresse.

2. Dopo il comma 1 bis dell'articolo 1 del d.p.g.r. 23/R/2009 è aggiunto il seguente:

*" 1 ter. Ai fini del presente regolamento per domicilio professionale prevalente si intende quello in cui viene realizzato almeno il 60 per cento del reddito derivante da attività professionale svolta in Toscana. "*

#### Art. 2

##### *Modifiche all'articolo 2 del d.p.g.r. 23/R/2009*

1. Nell'alea del comma 1 dell'articolo 2 del d.p.g.r. 23/R/2009 le parole: " al comma 1 " sono sostituite dalle seguenti: " all'articolo 1 ".

2. Il comma 3 dell'articolo 2 del d.p.g.r. 23/R/2009 è sostituito dal seguente:

*" 3. La garanzia è rilasciata ai soggetti finanziatori per un importo massimo pari all'80 per cento dell'ammontare delle operazioni finanziarie, di cui al comma 6, lettere a) e b) e al 60 per cento dell'ammontare delle operazioni finanziarie, di cui al comma 6, lettere c) e d). "*

3. Il comma 4 dell'articolo 2 del d.p.g.r. 23/R/2009 è abrogato.

4. Al comma 5 dell'articolo 2 del d.p.g.r. 23/R/2009 le parole " dell'importo " sono soppresse.

5. Alla lettera b) del comma 6 del d.p.g.r. 23/R/2009 le parole " , ai sensi dell'articolo 4, comma 4 " sono soppresse.

#### Art. 3

##### *Modifiche all'articolo 3 del d.p.g.r. 23/R/2009*

1. Il comma 2 dell'articolo 3 del d.p.g.r. 23/R/2009 è sostituito dal seguente:

*" 2. Il soggetto gestore:*

*a) amministra il fondo mediante contabilità separata denominata "Fondo speciale rischi per la prestazione di garanzie per i giovani professionisti";*

*b) cura l'istruttoria e delibera, in ordine alle singole operazioni, l'ammissione e la non ammissione al fondo;*

*c) comunica ai soggetti finanziatori e al richiedente l'ammissione alla garanzia del fondo ovvero i motivi di inammissibilità della richiesta;*

*d) stabilisce le quote di accantonamento al fondo in una misura tra il 10 e il 25 per cento dell'esposizione a rischio del fondo in linea capitale e delibera la liquidazione degli importi ai soggetti finanziatori;*

*e) consente ai funzionari regionali in ogni momento l'ispezione e il controllo della documentazione relativa al fondo anche ai fini di cui al comma 4;*

*f) fornisce alla Regione, a richiesta, informazioni, dati e documenti relativi all'attuazione degli interventi nel rispetto del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali);*

*g) svolge ogni altra attività relativa alla gestione del fondo, stabilita dall'atto di affidamento. "*

#### Art. 4

##### *Sostituzione dell'articolo 4 del d.p.g.r. 23/R/2009*

1. L'articolo 4 del d.p.g.r. 23/R/2009 è sostituito dal seguente:

*" Art. 4 - Modalità di presentazione della domanda e di attivazione della garanzia*

---

*1. Con atto del dirigente della competente struttura regionale sono stabilite le modalità di presentazione della domanda e di attivazione della garanzia. ”.*

*Art. 5*

*Abrogazione dell'articolo 5 del d.p.g.r. 23/R/2009*

1. L'articolo 5 del d.p.g.r. 23/R/2009 è abrogato.

*Art. 6*

*Abrogazione dell'articolo 9 del d.p.g.r. 23/R/2009*

1. L'articolo 9 del d.p.g.r. 23/R/2009 è abrogato.

*Art. 7*

*Disposizioni transitorie*

1. Fino alla data stabilita con l'atto del dirigente della competente struttura regionale, di cui all'articolo 4 del d.p.g.r. 23/R/2009, come sostituito dal presente regolamento, le modalità di presentazione della domanda e di attivazione della garanzia per gli interventi, di cui all'articolo 9 della l.r. 73/2008, sono disciplinate dal d.p.g.r. 23/R/2009 nel testo vigente in data antecedente alla data di entrata in vigore del presente regolamento.